



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso IL TRIBUNALE DI SIENA

VERBALE SEDUTA RISERVATA

Oggetto: **CIG 76566080CE - Procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, per l'acquisto dei Servizi di Vigilanza privata armata presso gli uffici giudiziari di Siena mediante Guardie particolari giurate dal 01/01/2019 al 31/12/2020. RDO N. 2089455 del 31/10/2018. Verifica offerta anomala ditta Corpo Vigili Giurati spa.**

L'anno 2019 (duemiladiciannove) e questo giorno 09 (nove) del mese di gennaio, alle ore 11,00, nella sede della Procura della Repubblica di Siena in Viale R. Franci n° 26, il RUP, Dott.ssa Stefania Tempesti, alla costante presenza dei testimoni Giulio Nardi ed Alberto Cipriani, giuridicamente capaci e nei confronti dei quali è stato verificato che non esistono cause di astensione previste dall'articolo 51 CPP e dalle vigenti norme di legge in materia di incompatibilità, apre la seduta riservata.

PREMESSO CHE:

- con determinazione ministeriale m_dg. DOG. 17/07/2018.0006726.ID è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi in oggetto, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, presso gli Uffici giudiziari di Siena situati in Viale Rinaldo Franci n. 26 e Via Camollia n. 85, con l'utilizzo dell'R.D.O. del MePA (in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006), per un importo complessivo a base d'asta, soggetto

a ribasso, per il predetto periodo, pari ad € 542.485,50 (euro cinquecentoquarantaduemilaquattrocentottantacinque/50) IVA esclusa ed oneri interferenziali per la sicurezza a carico del Committente compresi pari ad € 5.138,50, non soggetti a ribasso;

- la Conferenza permanente del Tribunale di Siena, nella seduta del 04/09/2018, ha approvato il Capitolato speciale di appalto, l'avviso pubblico tramite MePA e l'istanza allegata, autorizzando il Procuratore della Repubblica a dare seguito alla procedura secondo le modalità indicate nel capitolato ossia al minor prezzo;

- visto l'esito dell'attività di esplorazione del mercato espletata tramite Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicata in data 17/09/2018 sui siti istituzionali della Procura della Repubblica di Siena e della Provincia di Siena con scadenza il 02/10/2018, a seguito della quale sono stati ammessi i seguenti operatori economici:

1. Corpo Vigili Giurati S.P.A.
2. Europolice S.r.l.
3. V.O.L.P.E. Società Cooperativa
4. Rangers S.r.l.
5. S.S.D. Security Service Di Tullio s.r.l.
6. Il Globo Vigilanza S.r.l.
7. WORSP Security Group S.r.l.u.
8. International Security Service Vigilanza S.P.A.

- in data 31/10/2018 è stata indetta la richiesta di offerta n. 2089455 sul portale MePA invitando i predetti operatori a presentare le proprie offerte entro le ore 12.00 del 16/11/2018;

- le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale saranno effettuate, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass;

- ai fini della verifica di tali requisiti i partecipanti alla presente procedura sono tenuti a produrre in sede di gara il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera n. 111/2012 dell'AVCP/ANAC;

- con faq del 08/11/2018, inviata a tutti gli operatori tramite le funzionalità del portale, sono stati forniti vari chiarimenti richiesti dagli operatori tra i quali anche la modalità di allegazione del "modulo valutazione offerta economica";

- con verbale n. 1 del 05.12.2018 il RUP ha dato la valutazione della documentazione amministrativa contenuta nella "Busta virtuale A" ed ha determinato, in via provvisoria e attendendo l'esito del contraddittorio, l'esclusione di n. 2 concorrenti (V.O.L.P.E. Società Cooperativa e WORSP Security Group S.r.l.u, Il Globo Vigilanza S.r.l.) e attivato il soccorso istruttorio nei confronti di altre tre ditte partecipanti (Rangers S.r.l., International Security Service Vigilanza S.P.A. e Il Globo Vigilanza);

- con verbale n. 2 del 11.12.2018 ha riesaminato tutta la documentazione presentata dalle ditte, ancora non ammesse perché escluse provvisoriamente o sottoposte a soccorso istruttorio e dopo attenta nuova verifica, *melius re perpensa* e nel giusto contemperamento tra i principi di *favor participationis, par condicio* e giusto procedimento " il RUP ha ammesso alla fase di apertura delle offerte economiche tutte le ditte concorrenti come da comunicazione in atti;

- con verbale n. 3 del 12/12/2018 relativo alle operazioni della seduta pubblica per l'apertura della busta " B - Offerta economica" il RUP ha preso atto del seguente esito:

1. Corpo Vigili Giurati S.P.A.	€ 288.281,63
2. WORSP Security Group S.r.l.u.	€ 302.828,00
3. Il Globo Vigilanza S.r.l.	€ 330.889,26
4. V.O.L.P.E. Società Cooperativa	€ 340.138,41
5. International Security Service Vigila	€ 348.029,88
6. Rangers S.r.l.	€ 358.759,24
7. S.S.D. Security Service Di Tullio s.r.l.	€ 377.874,93

e pertanto il minor prezzo, rispetto all'importo a base d'asta soggetto a ribasso, risulta essere € € 288.281,63 ed è stato offerto dall'impresa Corpo Vigili Giurati S.P.A. per la quale il RUP ha proposto l'aggiudicazione del servizio in oggetto;

- a riscontro di richiesta di verifica dell'offerta anomala del RUP prot. 5.858 del 12.12.2018 con nota per pec del 21.12.2018 la ditta ha fornito un proprio documento giustificativo;

- con pec del 24.12.2018 il RUP ha chiesto degli elementi integrativi al fine della verifica di offerta anomala avviata con precedente nota 5.858 del 12.12.2018;

- entro il termine assegnato (pec del 29.12.2018) la ditta Corpo Vigili Giurati S.P.A. la ditta ha prodotto documentazione integrativa;
- con successiva pec del 02.01.2019 il RUP ha chiesto degli elementi integrativi;
- entro il termine assegnato (pec del 04.01.2019) la ditta Corpo Vigili Giurati S.P.A. la ditta ha prodotto i chiarimenti integrativi ;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il RUP, con l'assistenza dei testimoni Giulio Nardi e Alberto Cipriani, procede alla verifica dell'offerta anomala costo del personale ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 a carico dell'impresa Società Corpo Vigili Giurati S.P.A con sede in Viale M.Fanti, 199 - 50137 FIRENZE Partita Iva 03182700488, per la quale con verbale n. 3 del 12.12.2018 al termine della seduta di gara ha rimesso proposta di aggiudicazione, previa verifica di cui sopra ex art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016.

Il RUP specifica, inoltre il metodo adottato per verificare la congruità dell'offerta della ditta sopra indicata.

Tale attività di controllo si è basata sulla documentazione di gara, su quella fornita dalla ditta e su ricerche internet per ciò che riguarda le tabelle ministeriali sul costo del lavoro, nonché su orientamenti giurisprudenziali.

Le conclusioni del presente verbale si fondano, pertanto, ai fini della loro motivazione, nella documentazione acquisita in atti e fatta propria, a cui si rinvia ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della L.241/1990.

La presente verifica dell'anomalia dell'offerta è stata finalizzata alla verifica dell'attendibilità e della serietà della stessa ed all'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte. La valutazione ha avuto, pertanto, natura globale e sintetica il cui esito viene di seguito riportato .

Nell'offerta economica, risultata la migliore ma da verificare sotto il profilo dell'anomalia, a seguito del calcolo della soglia ex art. 97, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 , effettuato direttamente dalla piattaforma Mepa previo iniziale sorteggio, l'impresa Corpo Vigili Giurati ha dichiarato di applicare il CCNL di riferimento ribadita da un'attestazione fornita da un consulente del lavoro abilitato e prodotta a questa stazione appaltante in data 29.12.2018.

La ditta in sede di integrazione ha ricostruito come ha determinato il costo del personale il cui valore medio orario è di € 14,77. Il corpo dei Vigili Giurati producendo altra documentazione in atti e messa disposizione del RUP evidenzia il legame con le Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale dipendente da imprese del settore.

Tale ricostruzione, a calcoli effettuati, appare corretta con particolare riferimento al rispetto dei minimi salariali producendo per il personale che sarà impiegato nell'appalto dei servizi giudiziari di Siena anche le buste paghe e una tabella riepilogativa.

Come ben sottolineato dalla giurisprudenza, le tabelle ministeriali stabiliscono il costo medio orario del lavoro che, quindi, non coincide affatto ed è cosa ben diversa rispetto al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d'inderogabilità di cui all'art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 (Tar Lazio, Roma, Sez. I-Ter, 30 dicembre 2016, n. 12873; Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 17 marzo 2017, n. 443; Tar Veneto, Venezia, Sez. I, 23 agosto 2017, n. 795).

Più recentemente il Tar Lazio Roma Sez. III Quater, con sentenza del 19 marzo 2018 n. 3081, ha ribadito che le tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, evocate ai fini delle giustificazioni da rendere in sede di verifica dell'anomalia dall'art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo decreto, esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto né inderogabile, svolgendo esso una funzione meramente indicativa.

L'unico valore non modificabile è costituito invece dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 50/2016. Ciò posto, la previsione dell'esclusione dalla gara del concorrente che avesse offerto un «costo medio orario del lavoro» inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di

riferimento e quindi alle tabelle ministeriali di riferimento (..) contenuta nel disciplinare della gara oggi in esame (..) integra un'ipotesi di prescrizione della lex specialis «a pena di esclusione» ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dal codice dei lavori pubblici, in quanto tale sanzionata di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensi degli artt. 83, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 e 31, comma 4, secondo periodo, c.p.a.

In ogni caso il tenore dell'art. 97 comma 6 del Dlgs. 50/2016 è il seguente e non pone ai fini della questione di cui trattasi dubbi: " **Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge...** omissis ... "

Dunque, come pare ovvio e ragionevole, inderogabile è esclusivamente **il minimo salariale**, che detto in parole più semplici corrisponde esclusivamente al primo rigo delle citate tabelle ministeriali.

Nella nostra fattispecie concreta, sulla base della documentazione presentata, anche a seguito di richiesta di integrazioni come meglio riportato in premessa, la ditta riferisce di impiegare nell'appalto n. 4 dipendenti di IV livello. Nella tabella (al primo rigo) si legge per questa figura che il minimo annuale è di €. 15.346,56 e che, pertanto, risulta rispettato, "per tabulas", partendo dai valori in busta paga per tutto il personale che la ditta dichiara di coinvolgere.

I minimi salariali, infatti, sono determinati a variabili esogene alla strutturazione aziendale della singola impresa. Tutte le variabili endogene potrebbero chiaramente, invece, subire scostamenti sulla base dei parametri concreti ed attuali che riflettono la specificità della situazione aziendale.

La ditta ha anche presentato, in data 04.01.2019, un prospetto riepilogativo, in risposta all'ultima integrazione richiesta del 02.01.2019,

dove ha ricostruito sulla base del monte ore stimato per l'appalto come ha determinato il costo del personale considerando le n. 4 unità.

La CVG ha prodotto, in sede di integrazioni, anche copia degli accordi di subentro (cd. cambi di appalto con applicazione della clausola sociale) nei precedenti appalti dei Tribunali di Siena in sostituzione di Securpol Group, società colpita da crisi aziendale e dichiarata in amministrazione straordinaria, con espressa indicazione dell'applicazione degli inquadramenti e condizioni previsti dal CCNL di riferimento sul trattamento stipendiale dei lavoratori coinvolti nel cambio appalto, accordi sottoscritti e validati anche dalle organizzazioni sindacali presenti.

Tanto premesso si ribadisce che risulta rispettato quanto disposto dall'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

Venendo ad altre voci si osserva:

Relativamente alle spese generali si riscontra come la ditta abbia evidenziato, anche in fase di integrazione elencando le voci di riferimento, di ottenere economia dai servizi prestati mediante soluzioni tecniche e organizzative prescelte, come indicato al comma 4 dell'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici.

Rispetto agli oneri di sicurezza aziendali, la ditta rispetta gli importi ministeriali e, da una comparazione rispetto ad altre ditte collocate in graduatoria, risulta quella che ha indicato un maggiore importo a garanzia dell'attendibilità del prezzo offerto.

Il Consiglio di Stato, tra l'altro (sez. III, 10/3/2016, n. 962), ha chiarito il rapporto che sussiste tra la verifica di anomalia dell'offerta e i costi di sicurezza aziendali ritenuti incongrui.

"La revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa, per come interpretata e valorizzata dalle decisioni dell'Adunanza Plenaria (nn. 3 e 9 del 2015)".

Nel nostro caso la congruità ed incomprimibilità risulta, dalla documentazione presentata, dimostrata.

Sull'utile minimo, invece, giova riportare la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, datata 25 giugno 2018, n. 368, per cui in sede di gara pubblica, ai fini della valutazione della anomalia, un utile esiguo di per sé solo non equivale a determinare tale anomalia.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4978 del 30 ottobre 2017, pronunciandosi sulla valutazione delle offerte anomale e sul rapporto di tale anomalia con l'utile esiguo riportato da uno dei concorrenti, ha precisato che un utile esiguo può essere un elemento favorevole per l'impresa in termini di prestigio, specie se è avvenuta l'aggiudicazione e la buona riuscita di un appalto importante.

La ditta, sul punto, giustifica di rinunciare ad un margine di utile più alto con "*l'alta visibilità*" di servizi di questa tipologia, svolti nei confronti di Tribunali in coerenza con il principio giurisprudenziale sopra riportato.

Più recentemente il Consiglio di Stato Sez. III con sentenza del 1 marzo 2018 n. 1278 (sentenza.1278/2018) ha precisato che al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 27/09/2017, n. 4527; Cons. St., sez. V, 29 maggio 2017, n. 2556; Id., 13 febbraio 2017, n. 607; Id., 25 gennaio 2016, n. 242; Id., sez. III, 3 novembre 2016, n. 4671).

Il Corpo Vigili Giurati, nel nostro caso specifico, ha chiaramente evidenziato nel contraddittorio, come da documentazione in atti,

analoghe motivazioni che giustificano l'aver rinunciato ad una maggiore marginalità nell'appalto in oggetto.

Le altre voci incidono sulla determinazione del prezzo in maniera non significativa, ma non per questo la ditta non ha prodotto giustificazioni.

Per tutto quanto sopra considerato, l'offerta presentata dal Corpo Vigili Giurati nel suo complesso risulta attendibile e non anomala; da cui consegue l'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte.

Del resto la verifica ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016 è di tipo tecnico-economico e una volta ritenute adeguate e accolte le spiegazioni sui prezzi e/o sui costi proposti nelle offerte, come avvenuto nella nostra fattispecie concreta, non è consentito al RUP, o più in generale alla stazione appaltante, di spingersi a sindacare le scelte di merito compiute dall'impresa sul piano dell'organizzazione aziendale e del lavoro, svolgendo un'attività che, nel caso di specie, sarebbe sovrapponibile, oggettivamente, a quella riservata al Giudice del lavoro (vedasi sul punto Tar Lazio, Roma, Sez. III, sentenza del 4 luglio 2018 n. 7379) .

Il presente verbale, redatto in un unico originale, viene letto, approvato e sottoscritto.

II RUP

F.to Dott.ssa Stefania TEMPESTI

I TESTIMONI

F.to Giulio Nardi

F.to Alberto CIPRIANI